

Allegato A)

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

"ArteDanzaRomagna A.S.D."



TITOLO I – Denominazione e Sede

Articolo 1) Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli Artt. 36 e seguenti del Codice Civile, alle disposizioni contenute nel Titolo II Capo I del Dlgs 36 del 2021, all'Art. 4 comma 4 del DPR 633 del 1972 e all'Art. 148 del TUIR, è costituita con sede a Misano Adriatico in via Cà Rastelli 12 l'associazione che assume la denominazione "ArteDanzaRomagna Associazione Sportiva Dilettantistica", in breve "ArteDanzaRomagna A.S.D."

Il cambio di sede legale all'interno del Comune di Misano Adriatico non comporta modifica statutaria.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle FSN/DSA/EPS cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

TITOLO II – Scopo e Oggetto

Articolo 2) L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro, nemmeno indiretto e destina gli eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio, ai sensi dell'Art. 8 del Dlgs 36



del 2021. Essa opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi tramite l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività dedicata per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive.

Articolo 3) L'Associazione si propone di:

- a) esercitare in via stabile e principale l'organizzazione delle seguenti attività sportive dilettantistiche: Danza Sportiva gruppo 29 e Ginnastica gruppo 35 della Delibera n. 1568/2017 del CONI, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione, l'assistenza e l'organizzazione di eventi e gare alle suddette attività.
- b) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere da adibirsi all'esercizio delle attività di cui alla precedente lettera a);
- c) esercitare attività diverse da quelle principali di cui alla precedente lettera a) – ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande a favore dei soli soci e tesserati – purché in via secondaria e strumentale ad esse, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze da adottarsi ai sensi dell'Art. 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400 (Art. 9 comma 1 Dlgs 36/2021).

TITOLO III - Soci

Articolo 4) Il numero dei Soci è illimitato. All'Associazione possono aderire tutte le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e si

impegnino a realizzarli. Tutti i Soci sono uguali ed hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri.

Articolo 5) Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda di ammissione a Socio al Consiglio Direttivo o alla persona da esso incaricata, tramite apposito modulo da compilare, dichiarando di attenersi al presente Statuto ed agli eventuali Regolamenti e Delibere adottati dagli Organi Sociali. Le Società, Associazioni ed Enti che intendano diventare Soci del sodalizio dovranno presentare richiesta firmata dal proprio rappresentante legale. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di Socio, ricevendo la Tessera Sociale. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa (come previsto dal comma 8 lettera c- art.148 del TUIR).

Articolo 6) La qualifica di Socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali Regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I Soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo.

Articolo 7) I Soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota potrà essere





determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote e i contributi associativi non sono trasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV – Recesso ed Esclusione

Articolo 8) La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione e a causa di morte.

Articolo 9) Le dimissioni da Socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

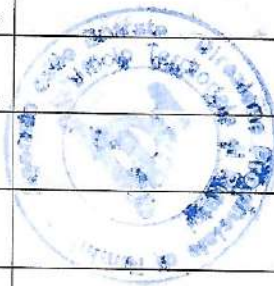
Articolo 10) Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'Art. 9, essere comunicate ai Soci destinatari mediante lettera e devono essere motivate. Il Socio interessato dal provvedimento ha 15 (quindici) giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel Libro Soci che avviene

decorsi 20 (venti) giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V – Risorse Economiche, Fondo Comune ed Esercizio Sociale

Articolo 11) L'Associazione trae le maggiori risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive e da attività istituzionali rese a soci e tesserati nel rispetto dell'Art. 148 comma 3 TUIR e dell'Art. 4 comma 4 DPR 633 del 1972;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi della UE, dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o Istituzioni pubblici, sia a fondo perduto sia finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria, sussidiaria, secondaria e strumentale comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali,
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;



i) altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell'Associazione. Il fondo comune, costituito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da avanzzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività previste dallo Statuto.

Articolo 12) L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'assemblea degli associati; deve essere approvato dall'assemblea degli associati entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio, in particolare avendo cura che utili ed avanzzi di gestione siano destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio.

TITOLO VI – Organi dell'Associazione e Assemblee

Articolo 13) Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti (opzionale);
- e) il Collegio dei Probiviri (opzionale).

Tutti i ruoli elettivi si intendono svolti a titolo gratuito e sono liberamente eleggibili, salvo quanto previsto dal DPR 645/1994 e DL 239/1995 convertito in Legge 336/1995.

Articolo 14) L'assemblea è sovrana e può essere ordinaria e straordinaria. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno 20 (venti) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione; e almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza ai singoli soci, sia in modalità attiva (es. posta elettronica) che passiva (es. sito web istituzionale). Allo scopo precipuo di promuovere la massima partecipazione sociale e la democraticità del sodalizio, è ammessa altresì, la celebrazione delle assemblee ordinarie e straordinarie a distanza, con l'ausilio di strumenti telematici quali, a titolo esemplificativo, google meet, zoom, whatsapp e similari, purché idonei a consentire la puntuale verifica dell'identità dei partecipanti e la genuina espressione del diritto di voto.

Articolo 15) L'assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario entro 4 (quattro) mesi dal termine dell'esercizio;
- b) procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Proviviri (opzionali);
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva eventuali Regolamenti;

Essa ha luogo almeno 1 (una) volta all'anno entro i 4 mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

Articolo 16) Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto al voto, per l'approvazione e per le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, gli associati maggiorenni (>18 anni), purché in regola con il versamento della quota associativa, e iscritti da almeno 30 (trenta) giorni nel libro degli associati alla data prevista per la convocazione dell'assemblea, secondo il principio del singolo voto di cui all'Art. 2538 comma 2 del Codice Civile. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo delega scritta, non più di 1 (un) associato. In prima convocazione l'assemblea, ordinaria e straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più 1 (uno) degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, a distanza di almeno 1 (un) giorno dalla prima convocazione, l'assemblea, ordinaria e straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 17) L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori. Le delibere delle assemblee straordinarie sono valide, per le modifiche statutarie alla presenza dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci e con il voto della

maggioranza dei presenti, per la delibera di scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati. Il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche statutarie e dei regolamenti interni e per l'elezione degli organi direttivi dell'Associazione spetta agli associati o partecipanti di maggiore età (>18 anni) secondo il principio del voto singolo di cui all'Art. 2538 comma 2 del Codice Civile.

Articolo 18) L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal VicePresidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Articolo 19) Il Consiglio Direttivo è liberamente eleggibile ed è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri liberamente scelti fra gli associati maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento sportivo nell'assunzione dell'incarico. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica 5 (cinque) anni e i suoi componenti sono rieleggibili, o tacitamente ed automaticamente rinnovati, qualora non si convochi l'apposita Assemblea o tramite Assemblea Ordinaria. Il Consiglio Direttivo elegge liberamente al proprio interno il Presidente dell'Associazione e le altre cariche. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei membri. La convocazione è fatta a mezzo idonea comunicazione inviata, salvo emergenze, non meno di 3 giorni prima dell'adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero in mancanza di convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione



dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare, congiuntamente o disgiuntamente, l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il rendiconto economico e finanziario;
- c) predisporre i Regolamenti Interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare, congiuntamente o disgiuntamente, circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri.

È fatto divieto ai membri del Consiglio Direttivo di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI (Art. 11 Dlgs 36 del 2021), ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva. I consiglieri hanno diritto al rimborso delle spese sostenute in conseguenza alla carica ricoperta.

Articolo 20) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti del Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, nel caso risultino, primi tra i non eletti, più persone, per parità di voti prevale il più anziano. Ove

decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Articolo 21) Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione, e previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di dimissioni, spetta al VicePresidente convocare entro 7 (sette) giorni il Consiglio Direttivo, nominare tra i primi non eletti il nuovo membro e procedere alla nomina delle nuove cariche direttive.

Articolo 22) Il Vicepresidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Articolo 23) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il tesoriere al materiale pagamento.

Articolo 24) Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari e il bilancio preventivo dell'esercizio successivo. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili. Può operare





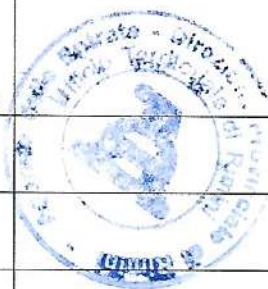
in piena autonomia, previa delega del Presidente e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti e tutti i relativi servizi annessi.

Articolo 25) Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario, dal Vicepresidente o dal Presidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere, dal Vicepresidente o dal Presidente.

Articolo 26) Il Collegio dei Revisori dei Conti può essere eletto dall'assemblea. È composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, scelti anche fra i non soci. Resta in carica 3 (tre) anni ed elegge, al proprio interno, il Presidente che deve essere un professionista in possesso di regolare abilitazione ed iscrizione all'Albo. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Articolo 27) Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento al rendiconto annuale. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione. Le

deliberazioni assembleari e i bilanci devono essere inviati tramite posta elettronica, o altri mezzi di comunicazione, a tutti gli associati.



TITOLO VII – Scioglimento e Norma Finale

Articolo 28) Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo (se costituito) di cui all'Art. 3 comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662.

Articolo 29) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti del CONI e dalla FSN/DSA/EPS a cui l'Associazione è affiliata ed in subordine le norme del Codice Civile. Per quanto riguarda la regolamentazione delle associazioni sportive relativamente all'aspetto societario e fiscale si rinvia alla normativa di cui al Dlgs 460/97 e Art.90 Legge 289/02.

Letto, confermato e sottoscritto in Misano Adriatico (RN) il 18/03/2023:

Presidente:

Vicepresidente:

Consigliere:

[Handwritten signatures]

PAGINA LASCIATA
INTENZIONALMENTE VUOTA

COMUNE DI MISANO ADRIATICO
Protocollo Arrivo N. 23836/2023 del 18-07-2023
Allegato 2 - Class. 8.7 - Copia Documento